
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

Vigente al: 6-12-2018

LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
TITOLO I
CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 14:

comma 14, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

3. Il testo delle deliberazioni del COCER e' inviato a tutti i COIR e da questi ai COBAR per l'ulteriore diffusione tramite gli albi delle unita' di base.

4. Le suddette attivita' sono effettuate a cura e a spese dell'Amministrazione militare.

5. E' vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime, a eccezione delle deliberazioni del COCER.

Art. 932

Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza

1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478 ((...)) del codice, devono comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorita' provvede senza attendere il parere.

Art. 933

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 SETTEMBRE 2012, N. 191))

Art. 934

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 SETTEMBRE 2012, N. 191))

Art. 935

Consigli di base di rappresentanza

1. Ciascuna Forza armata e Corpo armato stabilisce il numero dei delegati di ogni categoria, per la composizione dei COBAR di propria competenza, calcolando un rappresentante ogni 250 elettori, o frazione superiore alla meta'.

2. I rappresentanti di ciascuna categoria devono essere, di norma, almeno due.

3. Se si verifica la maggioranza assoluta per una categoria, il numero dei suoi delegati deve essere ridotto sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Art. 936

Elezioni del Consiglio, data delle elezioni, prospetto riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato sulla scorta dei verbali parziali

1. Per le elezioni del consiglio e' utilizzato un prospetto, riepilogativo dei voti ottenuti da ciascun candidato, redatto con decreto del Ministro della difesa.

**SEZIONE X
DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE CON I
RAPPRESENTANTI DEI MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO E DEI
PENSIONATI**

Art. 937

Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati

1. Le associazioni di cui all'articolo 941, che contemplano nei

propri atti costitutivi l'acquisizione della qualita' di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1482 del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.

2. La richiesta di cui al comma 1, da rimettere al Ministero della difesa a cura dei competenti organi sociali, deve essere corredata:

- a) dalla copia dello statuto ovvero dell'atto costitutivo;
- b) dalla indicazione del numero dei soci militari delle categorie in congedo o pensionati;
- c) da ogni altra utile indicazione relativa sia al sodalizio per meglio configurarne la posizione giuridica, sia a dati di qualificazione riferiti agli associati.

Art. 938

Attivita' di informazione, studio e formulazione di pareri

1. Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 937, sono tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - del personale in congedo e in pensione.

2. Le predette associazioni possono presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate al comma 1.

Art. 939

Rapporti con il COCER

1. Il Ministro della difesa, anche in relazione alle richieste avanzate dalle associazioni ai sensi dell'articolo 938, di volta in volta autorizza incontri tra il COCER e le associazioni medesime al fine di consentire l'acquisizione di elementi di informazione e di valutazione che possono rivelarsi utili per la definizione o l'avvio a soluzione di problemi esistenti, interessanti il personale militare in congedo o pensionato.

2. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal presidente del COCER e dal presidente designato dai rappresentanti delle associazioni dei militari in congedo e in pensione.

3. La lettera di convocazione, da inviare almeno trenta giorni prima della riunione, contiene indicazioni relative:

- a) alla data, all'ora e al luogo della riunione;
- b) agli argomenti posti dall'ordine del giorno;
- c) al numero dei delegati delle associazioni interessate, invitati a partecipare.

4. I singoli delegati devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dai competenti organi statutari, dal quale deve risultare esplicitamente tale loro qualita' che legittima l'intervento alla riunione per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I resoconti degli incontri di cui al comma 1, compilati e firmati dai due presidenti, sono rimessi, a cura del presidente del COCER, al Capo di stato maggiore della difesa e sono posti all'attenzione del

Ministro della difesa.

Art. 940

Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa

1. Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 937 per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo e in pensione.

Art. 941

Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati

1. Le associazioni di cui all'articolo 937, sono le seguenti:

- a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;
- b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
- c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;
- d) Associazione italiana ciechi di guerra;
- e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare;
- f) Associazione nazionale combattenti e reduci;
- g) Associazione nazionale volontari di guerra;
- h) Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate;
- i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;
- l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;
- m) Federazione italiana volontari della liberta';
- n) Federazione italiana associazioni partigiane;
- o) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;
- p) Federazione italiana dei combattenti alleati;
- q) Associazione nazionale ex internati;
- r) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la liberta' della Patria;
- t) Associazione italiana combattenti interalleati;
- u) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna;
- v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;
- z) Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma;
- aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
- bb) Associazione nazionale del fante;
- cc) Associazione nazionale marinai d'Italia;
- dd) Associazione Arma Aeronautica;
- ee) Associazione nazionale carabinieri;
- ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
- gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
- hh) Associazione nazionale bersaglieri;
- ii) Associazione nazionale alpini;
- ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;
- mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- nn) Associazione lagunari truppe anfibie;
- oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;
- pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
- qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia;
- rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;

- ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;
- tt) Associazione nazionale commissariato militare;
- uu) Associazione nazionale amministrazione militare;
- vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano;
- zz) Associazione nazionale cappellani militari d'Italia;
- aaa) Associazione nazionale sanita' militare italiana;
- bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo;
- ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo;
- ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;
- eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;
- fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;
- ggg) Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati;
- hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati di Medaglia d'oro mauriziana;
- iii) Societa' di mutuo soccorso alpini in congedo.

TITOLO X

BANDE MUSICALI

CAPO I

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 942

Reclutamento

1. Il reclutamento del personale delle bande musicali ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
2. I bandi di concorso stabiliscono:
 - a) il numero dei posti da mettere a concorso per i ruoli o le parti da ricoprire;
 - b) il termine e le modalita' di presentazione delle domande;
 - c) la data entro la quale gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
 - d) la nomina delle commissioni;
 - e) i criteri per la formazione delle graduatorie.
3. Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.

Art. 943

Titoli, prove e procedure d'esame

1. Il candidato e' valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.
2. Le prove d'esame sono stabilite come segue:
 - a) prove pratiche scritte e di direzione, per il Maestro direttore e per il Maestro vice direttore;
 - b) prove pratiche di esecuzione, per gli orchestrali;
 - c) prove pratiche di armonizzazione, correzione di partiture, catalogazione e organizzazione di una biblioteca musicale, per l'archivista;
 - d) prova teorica, per tutti i candidati.
3. I titoli incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il